



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 20/23

Dec. n. 19/23

Il giorno 6 novembre 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1

R.d.G., il 10 ottobre 2023, nei confronti di:

- 1) **BRANCA Luca**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "NITRO", con tessera n. 23092590 e licenza Fuoristrada n. V01065;
- 2) **I. A.**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ENDURO POLLINO ASD", con tessera n. 23007647 e licenza Fuoristrada n. Z01776;
- 3) **IULIANO Fausto**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato con il M.C. "ENDURO POLLINO ASD" con tessera n. 23037648;

**incolpati di:**

*“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, (applicabile al 1° - BRANCA Luca - ed al 2° - I. A. – anche ex art. 32 RMM ) e ciò in quanto, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 15:10 circa, presso l’impianto di Montecalvo Irpino (AV), nel corso della manifestazione denominata "TROFEO DELLE REGIONI ENDURO", all’uscita della Prova Speciale Enduro Test, il 1°, BRANCA Luca, ed il 2°, I. A., entrambi piloti in gara, a seguito di un diverbio si spintonavano a vicenda, con la conseguente caduta a terra dello I. A.. Alla vista del proprio figlio a terra, il 3° - sig. IULIANO Fausto – interveniva aggredendo il conduttore BRANCA Luca, colpendolo con spinte e pugni e facendolo a sua volta rovinare a terra. Anche a difesa del BRANCA Luca, interveniva un “non meglio identificato” accompagnatore che si azzuffava con gli altri.”.*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 10 ottobre 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "TROFEO DELLE REGIONI ENDURO" – cod. NAZEN041 - svoltasi l’8 ottobre u.s. presso l’impianto di Montecalvo Irpino (AV) nonché tutti gli atti acquisiti;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero

della facoltà di far pervenire entro il 4 novembre 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dagli incolpati che hanno provveduto ad inoltrare in data 6.11.2023 le proprie memorie difensive, acquisite agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede ai piloti BRANCA Luca e I. A. – in proprio ed anche a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* - ed al tesserato sig. IULIANO Fausto, genitore –accompagnatore dello I. A..

Risulta, invero, che domenica 8 ottobre 2023, alle ore 15:10 circa, presso l'impianto di Montecalvo Irpino (AV), nel corso della manifestazione denominata "TROFEO DELLE REGIONI ENDURO", all'uscita della Prova Speciale Enduro Test, i piloti Luca BRANCA e I. A., unitamente a Fausto IULIANO, padre del secondo si sono resi protagonisti di spiacevoli episodi, che li hanno condotti alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dai citati piloti è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, allorquando, a seguito di un diverbio, si sono vicendevolmente spintonati, con la ulteriore conseguenza della caduta a terra del pilota I. A.. Del pari rilevante, sotto il profilo disciplinare, è stato il comportamento del sig. Fausto IULIANO, visto il proprio

figlio a terra, è intervenuto, aggredendo il conduttore Luca BRANCA, colpendolo con spinte e pugni e facendolo a sua volta rovinare a terra. Infine, a difesa del BRANCA Luca, è intervenuto un “*non meglio identificato*” accompagnatore che si è azzuffato con gli altri.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell’art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare e, dal loro complessivo esame, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico degli incolpati Luca BRANCA, I. A. (che rispondono in questa sede anche ai sensi dell’art. 32 R.M.M.) e Fausto IULIANO,

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che le argomentazioni difensive degli incolpati non appaiono convincenti.

Sostanzialmente, tutti e tre gli incolpati hanno tentato di addossare all’altro le responsabilità dell’accaduto: il pilota BRANCA ha, infatti, affermato di essere stato aggredito verbalmente dal pilota IULIANO e di aver ricevuto un pugno per poi rovinare a terra; il pilota IULIANO, viceversa, pur ammettendo di aver chiesto al BRANCA di farlo passare, prima e di avergli chiesto spiegazioni, poi, alzando la voce, ha affermato di essere stato da questi spintonato e di essere caduto; l’incolpato Fausto IULIANO, padre di I. A., dal canto suo, ha asserito di aver solo difeso il figlio dall’aggressione

subita e aver poi allontanato il BRANCA, di non averlo colpito e di essere stato, a sua volta, aggredito dai suoi accompagnatori. Sul punto appare dirimente la dichiarazione allegata dal C.D. agli atti ufficiali di gara, resa dal responsabile della prova speciale che consente una ricostruzione della vicenda molto attendibile. Difatti, detto responsabile ha descritto compiutamente la cronologia degli eventi verificatisi, riferendone con chiarezza e precisione.

Quanto, poi, alla dichiarazione allegata dal pilota BRANCA, a firma del signor Di Benedetto, va osservato che essa appare fallace nella ricostruzione della dinamica riferita, poiché egli ha affermato che il Branca avrebbe avuto un alterco con un pilota “*che lo precedeva*”, mentre, come evidenziato, le risultanze degli atti sin qui richiamati, ivi comprese le difese degli incolpati, riferiscono una situazione opposta, ossia, che era il Branca a precedere il pilota I.A..

**II.** Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate, ed i piloti BRANCA Luca e I. A. rispondono in questa sede entrambi anche a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta il 1°, da un “non meglio identificato accompagnatore”, ed il 2°, dal proprio padre Fausto, suo accompagnatore, ai sensi dell’art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l’istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte

della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

In ogni caso, tutti gli incolpati rispondono della violazione dell'art. 1 R.d.G. per aver assunto sul campo di gara una condotta gravemente antisportiva, innanzi ad un folto pubblico, ponendo in essere delle condotte certamente contrarie a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato e che, ancor più, mal si addicono ad un soggetto licenziato, come nel caso dei due piloti, i quali, infatti, sono stati comunque puniti con l'esclusione dalla manifestazione cui avevano preso parte.

In particolare, va rilevato che l'incolpato Fausto IULIANO, incurante del ruolo genitoriale ricoperto, seppure preoccupato per le condizioni del figlio, ha perpetrato un vero e proprio "fallo di reazione" nei confronti del pilota BRANCA.

**III.** Fatta questa premessa, le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati Luca BRANCA e I. A., sulla scorta del fatto che essi rispondono in proprio e quale incolpati a titolo di responsabilità oggettiva, conducono all'applicazione nei loro confronti della sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 6 marzo 2024. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico), ma anche della incensuratezza di entrambi i piloti, non risultando precedenti a loro stesso carico.

Le violazioni di cui si è reso responsabile il sig. IULIANO Fausto conducono all'applicazione anche nei suoi confronti di una sanzione inibitoria di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. e che questo giudice ritiene di dover commisurare in mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 6 maggio 2024. La predetta sanzione è stata anch'essa determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), ma anche della incensuratezza del sig. IULIANO (non risultando precedenti a suo stesso carico).

### **P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., e l'art. 32 R.M.M., dichiara:

**1) BRANCA Luca**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "NITRO" con tessera n. 23092590 e licenza Fuoristrada n° V01065;

**responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 6 marzo 2024;**

**2) I. A.**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ENDURO POLLINO ASD" con tessera n. 23007647 e licenza Fuoristrada n° Z01776;


**responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 6 marzo 2024;**

**3) IULIANO Fausto**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato con il M.C. “ENDURO POLLINO ASD” con tessera n. 23037648;  
**responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 6 maggio 2024.**

Depositata il 6 novembre 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Branca Luca;
- Iuliano Fausto;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Calabria;
- Co. re. Puglia;



- Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**